



Comune di Claino con Osteno

Provincia di Como

Deliberazione originale della Giunta comunale

<p>NR. 47 Reg. Del. Data 28-11-2020</p> <p>Prot : <u>1854</u>/2020</p> <p>Nr.Reg. Pubbl. : <u>24/2021</u></p>	<p>Oggetto: PIANO DI RIPARTO 2020 DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E CON FINALITÀ SOCIALI OPERANTI NEL COMUNE</p>
---	---

L'anno duemila **venti**, il giorno **ventotto** del mese di **Novembre** alle ore 19,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

x SINDACO: Rag. Giovanni Bernasconi
x VICE SINDACO : BARBAZZA Deni
x ASSESSORE: BOSSI Vincenzo

Fra gli assenti sono giustificati i signori: nessuno.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale Dr. Pasquale Pedace ex art.97, c. 4.a, del T.U. n.267/2000.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che sono stati acquisiti, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 49 e 147 Bis del D. Lgs. Nr.267/2000, i preliminari pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato per quanto attiene la regolarità tecnica ed amministrativa dell'atto, che affinché restino inseriti si allegano al presente atto per formare di esso parte integrante e sostanziale; mentre lo schema della proposta viene omesso in quanto conforme al deliberato.

VISTI Gli artt.48 del D.Lgs. 18.08.2000, nr.267 e 25 del vigente Statuto Comunale che assegnano a quest'organo la competenza per l'adozione di tutti gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto ad altri organi.

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

PREMESSO

- Che nel nostro ordinamento costituzionale la libertà di associazione è considerata espressione della personalità dell'uomo e come tale è inclusa nei diritti e nelle libertà fondamentali giacché l'art. 18 della Costituzione recita: *" I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare"*;
- Che il principio di sussidiarietà orizzontale concretamente si manifesta attraverso un intervento pubblico che si pone come suppletivo rispetto all'iniziativa dei privati, nel senso che l'intervento pubblico si giustifica solo ove i privati non siano in grado di soddisfare efficacemente interessi ed esigenze meritevoli di tutela;
- Che storicamente il principio della sussidiarietà orizzontale ha trovato collocazione costituzionale giacché lo stesso art. 118 si chiude con l'affermazione secondo la quale stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà:
- Che ai sensi dell'art. 3, comma 2 del TUEL: *"Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"*;
- Che ai sensi dell'art. 13 del TUEL *"Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico"*;
- Che l'ente locale può perseguire tali obiettivi, oltre che direttamente attraverso il coinvolgimento degli enti intermedi che, agendo sul territorio con intenti aggregativi di carattere generale, perseguono di fatto molte finalità identiche a quelle del comune;
- Che è interesse del comune promuovere e supportare l'attività delle associazioni locali, facendo in modo che le stesse possano assicurare pregevolmente delle funzioni riconducibili alle attribuzioni spettanti allo stesso comune;
- Che è possibile riscontrare la riprova che la fattispecie delle contribuzioni alle associazioni locali, allo scopo di favorirne le attività a carattere sussidiario, trovi giusta collocazione all'interno di tale principio anche attraverso la lettura di due pareri del Consiglio di Stato, il

nr. 1354/2002 secondo il quale: *“lo stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale”* ed il nr. 1440/2003, il quale sottolinea come il principio di sussidiarietà orizzontale non possa essere invocato per fattispecie di aiuti alle imprese ed escludendo che la convergenza tra interessi imprenditoriali privati ed interessi degli enti locali possa essere di per sé espressione di tale principio, mette in evidenza che quest’ultimo *“Va piuttosto riferito ai fenomeni tipici della cittadinanza societaria, laddove si evidenziano attività di interesse generale a cura di soggetti, utenti e agenti al medesimo tempo, operanti nella propria comunità di base”*;

- Che, in particolare, la natura non imprenditoriale dell’attività svolta da associazioni che operano sul territorio del Comune di Claino Con Osteno e che il comune intende sostenere per l’attività svolta a beneficio della cittadinanza, è peraltro riprovata dalle disposizioni statutarie di ciascuna di esse che inglobano al proprio interno uno spiccato carattere sociale sussumibile tra quelli che il combinato disposto tra gli articoli 3, comma 2 e 13, comma 1, del TUEL attribuisce al comune;
- Che in tal modo può legittimamente affermarsi che eventuali contribuzioni alle associazioni locali rientrino tra gli strumenti utilizzabili da parte del comune per dare applicazione all’articolo 3, comma 5, del TUEL ai sensi del quale: *“I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;
- Che in relazione alle associazioni richiedenti, la natura non imprenditoriale sia dalle loro finalità generali che dalle specifiche attività svolte anche indirettamente per conto dell’amministrazione comunale, porta altresì ad escludere che le contribuzioni economiche assegnate loro da quest’ultima rientrino nella fattispecie degli aiuti di stato, di cui agli articoli 42, 93, 106, 107, 108 e 109 del trattato CEE, operando questi ultimi nell’ambito della disciplina di tutela della concorrenza che, per quanto il concetto di impresa nell’ordinamento comunitario sia strettamente ampio, includendo qualsiasi soggetto che svolge un’attività economica indipendentemente dalla sua forma giuridica o dalle fonti di finanziamento di cui beneficia, certamente non attiene nel caso di specie;
- Che una contribuzione economica da parte del comune alle associazioni aventi uno scopo sociale e di interesse generale non ricadrebbe neanche nel divieto di sponsorizzazioni

previste, posto alle pubbliche amministrazioni dall'articolo 6, comma 9, del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, in quanto la sponsorizzazione, ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 1174,1322 e 1350 del Codice Civile è un contratto innominato, a prestazione corrispettiva, a forma libera e di natura patrimoniale, in forza del quale lo sponsor si obbliga a consentire allo sponsor l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome per promuovere un marchio od un logo, dietro corrispettivo di una somma di denaro o della prestazione di altra utilità dello sponsor;

- che milita a favore di questo inquadramento in primo luogo la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, 5086/98, la quale distingue il contratto di sponsorizzazione dall'accordo di patrocinio, consistendo quest'ultimo in una donazione modale nella quale il soggetto che consente che l'attività di altri si svolga sotto il proprio patrocinio non è un imprenditore commerciale", sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore";
- che rientra soprattutto in questa ricostruzione quanto asserito dalla sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte Dei Conti con parere 1075/2010, ove facendo leva dalla finalità sottesa dall'erogazione proveniente dall'ente pubblico a favore del soggetto privato si evidenzia come: "La spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del comune, così da promuovere l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost"., concludendo nel senso che **"L'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente da parte di comuni e province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione"**;
- Visto l'art. 4, comma 3, lettera a) della legge n. 59/1997, afferente il principio di sussidiarietà, recante l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni

amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo altresì le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, delle associazioni e comunità all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;

- Dato atto che i contributi in oggetto vengono concessi ad associazioni classificabili tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, per il compimento dei fini istituzionali;
- Visto il vigente regolamento per la concessione di contributi approvato con deliberazione consiliare nr.15 del 30-04-1992 esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare:

Il Capo 2 – punto 2.1 ai sensi del quale il Comune di Claino Con Osteno, nei limiti delle risorse previste in bilancio, interviene con erogazioni economiche a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, educative, ricreative, artistiche, turistiche, sportive e di promozione dell'occupazione locale; destinatari degli interventi sono enti ed associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale anche non ivi operanti e che hanno un legame con il territorio del comune di Claino Con Osteno o che comunque svolgano un'attività di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'immagine del comune.

Il Capo 2- Punto 2.2.ove si dispone che gli interventi possono essere ordinari (con frequenza annuale a sostegno dell'attività ordinaria dell'Associazione richiedente) o straordinari (assegnazione di contributi una tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o Associazione richiedente);

Il Capo 2 Punto 2.5. ai sensi del quale gli interventi del Comune possono avvenire anche mediante l'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte degli Enti o Associazioni.

Visto il parere della Corte dei Conti, sez. controllo Lombardia, deliberazione n. 6/2011 ai sensi del quale, con riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 78/2010, comma 9: *“Non rientra invece nella nozione di “sponsorizzazione” la spesa sostenuta dall'ente al fine di erogare o ampliare un servizio pubblico, costituendo in tal caso il contributo erogato a terzi una modalità di svolgimento del servizio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere deve risaltare nell'impianto motivazionale il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto*

adottate al raggiungimento della finalità sociale”, nonché il parere della Corte Dei Conti, sez. controllo Puglia, deliberazione n. 163/2010. la quale ha affermato che: “Ad essere vietati sarebbero in generale gli accordi di patrocinio comportanti spese; ciò che la norma tende ad evitare sarebbe dunque proprio la concessione del patrocinio – che preveda oneri, da parte delle amministrazioni pubbliche – ad iniziative organizzate da soggetti terzi, ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio; resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio”;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile dell’ufficio di ragioneria ai sensi dell’art. 49, c. 1, del TUEL nr. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-contabile;

Richiamata altresì la deliberazione della giunta comunale n. 11 in data 23-02-2010, esecutiva, con la quale sono state definite le misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’ente;

visto che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022 è stato approvato con delibera di C.C. nr.10 del 10-04-2020, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con le successive variazioni deliberate dal consiglio comunale:- in data 24-07-2020 con atto nr.18; in data 29-09-2020 con atto nr.20; in data 28-11-2020 con atto nr.23

Visti inoltre:

- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 241/1990, art. 12;
- lo statuto comunale;
- il regolamento per la concessione di contributi;
- - l’Art. 3 della Legge nr.241/1990 e s.m.i.

con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare la premessa narrativa intendendo la stessa qui richiamata in parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di assegnare, ai sensi del vigente regolamento comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale nr.15 in data 30-04-1992, agli enti e associazioni di seguito indicati i seguenti benefici, sotto forma di erogazione di contributo economico e in relazione all’attività

svolta e alla partecipazione alle iniziative comunali in questo particolare periodo connotato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19:

N.	IMPORTO €	BENEFICIARI	CAUSALE	CAP PEG	MISSIONE	PROGRAMMA	P.D.C.
1	€ 250,00	ASD CANOTTIERI OSTENO	Contributo ordinario anno 2019	10630501 Art. 1	6	1	1.4.4.1.
2	€950,00	PRO LOCO CLAINO CON OSTENO	Contributo ordinario anno 2019	10710501 Art. 1	7	1	1.4.4.1.
3	€ 150,00	Associazione Nazionale Alpini- Gruppo Alpini Telo	Contributo ordinario anno 2019	10620501 Art.1	6	1	1.4.4.1.
4	€ 150,00	Corpo Musicale La Garibaldina	Contributo ordinario	10620501	6	1	1.4.4.1.

4) di dare atto che la partecipazione economica dell'ente alle attività delle associazioni beneficiarie di cui al punto precedente avviene sulla base dei principi della sussidiarietà orizzontale e dei criteri motivazionali indicati in premessa;

5) di incaricare l'ufficio ragioneria di ogni provvedimento gestionale consequenziale alla presente deliberazione;

6) di dare atto che i contributi assegnati non rientrano tra le spese oggetto di riduzione totale prevista dall'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, così come riaffermato dalla sezione di controllo della Lombardia della Corte Dei Conti con propria deliberazione n. 137/2011 e n. 122/2011;

7) Di dare atto che le attività sportive, ricreative, culturali, svolte dalle Associazioni beneficiarie sopra indicate vengono svolte a diretto sostegno delle attività istituzionali del Comune e che le predette associazioni, in via sussidiaria, contribuiscono alla realizzazione di un fine pubblico del Comune stesso.

8) di dare atto che la presente assegnazione esaurisce il contributo annuale previsto in bilancio;

INDI


9) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 onde garantire il sostegno economico in tempi ragionevolmente brevi.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(Rag. Giovanni Bernasconi)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pasquale Pedace)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato affisso in copia all'Albo Pretorio il giorno 13 GEN. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Si attesta che il presente verbale il giorno stesso in cui è stato pubblicato è stato trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

Si dà atto che il presente verbale è stato comunicato con lettera n. _____ del _____ al Prefetto di Como, ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

CLAINO CON OSTENO, Li 13 GEN. 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO:** 28/11/2020

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267.

Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267).

CLAINO CON OSTENO, Li 13 GEN. 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE





COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

PROVINCIA DI COMO

VIA A.GIOBBI, N° 4

C.A.P. 22010 – COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 – Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926

Mail info@comune.clainoconosteno.co.it – Sito internet www.comune.clainoconosteno.co.it –

PEC comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SESSIONE DI CONVOCAZIONE
DEL 28-11-2020

OGGETTO: CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E SUSSIDI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI ED ENTI A
CARATTERE LOCALE.

A norma del disposto dell'art. 49 del TUEL 18/08/2000, n. 267;

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

FAVOREVOLE / ~~NON FAVOREVOLE~~ nei termini del deliberato

Data 26/11/2020

IL RESPONSABILE
- Dott.ssa Daniela Rosaria -

Atteso che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria ovvero sul patrimonio dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario Per quanto riguarda la regolarità contabile.

Esprime parere

FAVOREVOLE / ~~NON FAVOREVOLE~~ nei termini del deliberato

Data 26/11/2020

IL RESPONSABILE
- Dott.ssa Daniela Rosaria -

A norma del disposto dell'art. 147 – bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio

Esprime parere FAVOREVOLE / ~~NON FAVOREVOLE~~ In ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. nei termini del deliberato

Data 26/11/2020

IL RESPONSABILE
- Dott.ssa Daniela Rosaria -

A norma del disposto dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario

Esprime parere

FAVOREVOLE / ~~NON FAVOREVOLE~~ nei termini del deliberato

Sulla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa in atti

Data 26/11/2020

IL RESPONSABILE
- Dott.ssa Daniela Rosaria -

